CAMERA DEI DEPUTATI N. 2937

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAIMONDO, MANTOVANI, DEIDDA, AMICH, BALDELLI, FRIJIA, LONGI, RUSPANDINI, GAETANA RUSSO

Disposizioni per la semplificazione del procedimento di rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità nei casi di disabilità grave permanente e non rivedibile

Presentata il 20 maggio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rimuovere un adempimento burocratico che, in molti casi, si traduce in un aggravio inutile per le persone con disabilità e per le loro famiglie.

La normativa vigente prevede che, alla scadenza del contrassegno unificato disabili europeo, il rinnovo sia subordinato alla presentazione di un certificato del medico curante, attestante il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Tale disciplina, contenuta nell'articolo 381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, risponde a una logica di verifica amministrativa che, tuttavia, risulta irragionevole nei casi in cui la condizione invalidante sia già stata accertata in modo definitivo come permanente o non rivedibile.

In particolare, nei casi in cui il soggetto sia già in possesso di verbale rilasciato dalla competente commissione medico-legale integrata di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, attestante lo stato di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza previsione di revisione, l'obbligo di acquisire un ulteriore certificato medico a ogni rinnovo quinquennale del contrassegno si traduce in un costo aggiuntivo e in un'incombenza priva di effettiva utilità sostanziale. Il legislatore, del resto, ha già affermato con l'articolo 4 del decreto-legge 9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il principio secondo cui i verbali delle commissioni mediche integrate possono sostituire le ulteriori certificazioni richieste per l'ottenimento dei benefìci collegati alla condizione di disabilità o invalidità.

La presente iniziativa legislativa intende pertanto introdurre una regola di buon senso e semplificare l'attuale quadro normativo, prevedendo che, nei casi di disabilità grave definitivamente accertata, permanente e non rivedibile, il rinnovo del contrassegno deve poter avvenire sulla base del verbale rilasciato dalla commissione medica o dall'autorità sanitaria competente, senza la necessità di un'ulteriore certificazione del medico curante.

Un successivo elemento di criticità riguarda le modalità pratiche di presentazione della domanda. Non di rado, infatti, la persona con disabilità incontra oggettive difficoltà a recarsi presso gli uffici comunali o presso il comando di polizia locale solo per il deposito della documentazione. Per questo motivo, la proposta di legge prevede espressamente che la domanda di rilascio o rinnovo possa essere presentata anche da un familiare stretto, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, senza obbligo di presenza fisica del titolare allo sportello, restando naturalmente fermi i poteri di verifica dell'amministrazione.

Si tratta di una misura di semplificazione concreta, priva di costi per la finanza pubblica, che riduce gli oneri economici a carico delle famiglie, alleggerisce gli adempimenti amministrativi e riconosce valore a un accertamento medico-legale già compiuto dall'autorità pubblica a ciò competente.

La proposta di legge in definitiva è ispirata a tre princìpi da tutti condivisibili: l'eliminazione delle duplicazioni documentali, la riduzione dei costi impropri a carico dei cittadini e la maggiore accessibilità delle procedure amministrative per le persone con disabilità grave.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disposizioni per la semplificazione del procedimento di rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità)

1. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta all'articolo 381 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti princìpi:

a) prevedere che, in deroga a quanto stabilito dal terzo periodo del comma 3 del citato articolo 381, il rinnovo del contrassegno unificato disabili europeo rilasciato a soggetti in possesso di verbale rilasciato dalla commissione medica integrata di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, o dalla competente autorità sanitaria, attestante la condizione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con espressa indicazione della natura permanente o non rivedibile della menomazione, è disposto dal comune di residenza a seguito di presentazione di copia del verbale medesimo e di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare del contrassegno ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, senza necessità di presentazione del certificato del medico curante attestante il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;

b) prevedere che l'istanza di rilascio o di rinnovo del contrassegno unificato disa-

bili europeo possa essere presentata, in nome e per conto della persona con disabilità, dal coniuge, dalla parte dell'unione civile, dal convivente di fatto, dal genitore, dal figlio, dal fratello o dalla sorella, i quali attestano la propria relazione con la persona con disabilità mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, senza obbligo di presentazione fisica del titolare presso gli uffici comunali, fatti salvi i controlli successivi da parte dell'amministrazione competente.

Art. 2.

(Adeguamento dei modelli e delle procedure)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, i comuni adeguano i modelli e le procedure amministrative relativi al rilascio e al rinnovo del contrassegno unificato disabili europeo alle disposizioni adottate ai sensi del medesimo articolo 1.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.